

Ai Clienti

Loro Sedi

Circolare N. 1/2017

Montichiari (BS) li 19/09/2017

SETTORE: IVA

Riferimenti Normativi: Art. 2 DL 50/2017; Artt. 19 e 25 DPR 633/72

Sintesi: la c.d. “*Manovra Correttiva*” ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA e alla tempistica dell’annotazione delle fatture di acquisto.

ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE DELL’IVA

Il momento in cui sorge il diritto alla detrazione dell’IVA a credito, e il termine ultimo entro il quale lo stesso può essere esercitato è disciplinato dall’Art. 19 comma 1 DPR 633/72, tale termine è stato modificato dall’Art. 2 DL 50/2017 **riducendolo rispetto alla precedente normativa.**

A seguito del DL 50/2017 il **diritto alla detrazione IVA** relativa all’acquisto di beni e servizi sorge nel momento in cui l’imposta diviene **esigibile** (*data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA: consegna del bene o pagamento del servizio*) ed **è esercitato al più tardi con la Dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto!!!!!!!**.

Esempio. Acquisto di beni consegnati/spediti nel mese di settembre 2017 (esigibilità IVA settembre 2017) fatturati correttamente a settembre/primi giorni di ottobre 2017, **il diritto alla detrazione IVA da parte del cliente sorge nel 2017 e la detrazione può essere effettuata, al più tardi con il Modello IVA 2018 relativo al 2017 da presentarsi entro il 30/04/2018.** (Secondo la vecchia normativa la detrazione IVA si poteva effettuare entro 2 anni (*ovvero nel caso di cui sopra*) entro la presentazione della Dichiarazione IVA 2020 relativa al 2019).

IL TERMINE ALLA DETRAZIONE IVA E’ STATO SENSIBILMENTE RIDOTTO QUESTO PER EVITARE VI FOSSERO REGISTRAZIONI DI FATTURE DI FORNITORI CON TEMPISTICHE ALLARGATE ED A DETTA DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE “*DANDO MAGGIORE SIGNIFICATIVITA’ AI NUOVI ADEMPIMENTI MINISTERIALI QUALI COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE E COMUNICAZIONI DATI FATTURE EMESSE/RICEVUTE*” INOLTRE TALE RIDUZIONE TEMPORALE HA PORTATO AD UNIFORMARSI CON LA NORMATIVA COMUNITARIA.

ANNOTAZIONE

FATTURE DI ACQUISTO/BOLLETTE DOGANALI

Il comma 1 del citato art. 25 dispone che il diritto a detrarre l'IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti. Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le

bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati ed importati... e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale **relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno. Come si evince dal dettato normativo la parola chiave della norma è "**ricezione della fattura**", la criticità di tale normativa riguarda le fatture di acquisto di fine anno, per cui:

Esempio: In caso di acquisto di beni effettuato a dicembre 2017 (esigibilità 2017) con fattura **ricevuta nel 2018 (annotazione della fattura nel 2018)**:

- L'annotazione della fattura nel registro IVA acquisti deve essere effettuata entro il 30/04/2019 (termine di presentazione Mod. Iva 2019 relativa al 2018 anno di ricezione)..... **Ma a tale data il diritto a detrarre l'IVA non è più esercitabile e decaduto al 30/04/2018 e non può essere rispettata la nuova disposizione secondo la quale la detrazione va esercitata nell'anno in cui si verifica l'esigibilità (effettuata operazione ai fini IVA).**

A SEGUITO DELLA DISCREPANZA TRA IL TERMINE DELLA DETRAZIONE E IL TERMINE DELLA REGISTRAZIONE SI CONSIGLIA VIVAMENTE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EFFETTUATI A FINE 2017 DI PROVVEDERE A FARSI INVIARE E REGISTRARE AI FINI IVA LE FATTURE DI ACQUISTO ENTRO LA DATA DEL 30/04 DI OGNI ANNO AL FINE DI NON PERDERE LA DETRAZIONE DELL'IVA.

Cordialmente

Paroli Dott. Michele